

STATUTO ASSOCIAZIONE “MASTER LEGENDS”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO - SEDE – DURATA

Articolo 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata: “MASTERS LEGENDS” associazione sportiva dilettantistica (“**Associazione**”).

Articolo 2

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione si propone quale scopo principale:

- la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo di ogni disciplina sportiva tra gli atleti rientranti nella classe di età di, o superiore ai, 50 anni (cd “**Categoria Master 50 +**”), con particolare riguardo alle discipline poste sotto il controllo della FIPE (quali la pesistica olimpica e le discipline che prevedono sovraccarichi e resistenze, il fitness ed al benessere fisico/wellness), nei confronti della quale l'Associazione potrà affiliarsi e per tutte le altre discipline che l'Associazione intenderà promuovere e praticare per la categoria Master 50+, per le quali provvederà ad affiliarsi alla competenza Federazione Nazionale o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
- l'organizzazione per la Categoria Master 50+ delle attività sportive dilettantistiche indicate in precedenza, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive della pesistica olimpionica, la ginnastica, il fitness in genere e dello sport in genere, creando, altresì, per tale Categoria Master 50+ momenti di ritrovo e di aggregazione.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento ed alla pratica della pesistica olimpionica, della ginnastica e del fitness.

L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri associati rientranti nella Categoria Master 50+ sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento.

I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla FIPE o di altra federazione, ente sportivo cui l'Associazione si affilierà.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente e in via residuale non prevalente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività :

- a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e le attività sportive previste dal presente statuto;
- b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio delle attività sportive promosse dall'Associazione;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall'Associazione;
- d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) pubblicare riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- g) aprire un sito Internet, aprire un canale YouTube o esperire ogni attività utile alla comunicazione dei propri scopi associativi.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Piacenza e potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana, San Marino, sul territorio dell'Unione Europea o sul territorio anche di stati non appartenenti all'Unione Europea.

Articolo 4

Il domicilio degli Associati (gli “**Associati**”), per quanto attiene i loro rapporti con l’Associazione, è quello che risulta dal libro degli Associati (il “**Libro Associati**”).

Articolo 5

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, e può essere ridotta o prorogata con deliberazione dell’Assemblea degli Associati (*come di seguito definita*)

TITOLO II

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 6

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive degli Associati;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive svolte in via occasionale;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

TITOLO III

ASSOCIATI E QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 7

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che rientrino nella Categoria Master 50 + e ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- a) di voler partecipare alla vita associativa;
- b) di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- c) di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione o dall'Ente cui l'Associazione si vorrà affiliare;
- d) di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI e della Federazione o Ente Sportivo cui l'Associazione si vorrà affiliare;
- e) di volere ricevere qualsiasi comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione.

Nel caso in cui l'Associazione si affili ad Ente o Federazione riconosciuta dal CONI gli Associati dovranno affidarsi; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi all'Ente o alla Federazione saranno richiesti per il tramite dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti gli Associati sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora l'Associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o comunicazione inviata a mezzo di messaggio di posta elettronica;
- c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni dell'eventuale Regolamento interno;

- inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dagli Enti o dalle Federazioni alle quali l'Associazione deciderà di affiliarsi;
- inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'Associato socio mediante lettera raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto di adesione all'Associazione; contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati e la decisione è inappellabile.

Gli Associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Articolo 8

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare all'Assemblea degli associati, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- ad usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli Associati;
- a frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme stabilite dalle Federazioni o Enti ai quali l'Associazione deciderà di affiliarsi;
- ad osservare le norme e le direttive del CONI ed a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive;
- a comunicare qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione.

Articolo 9

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

TITOLO IV

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati (l' "**Assemblea degli Associati**" o "**Assemblea**");
- b) il Consiglio Direttivo (il "**Consiglio**");
- c) l'Organo di Controllo, qualora istituito.

Articolo 11

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta motivata dell'organo di controllo o di un decimo degli Associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente stesso. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci ove nominato, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato a mezzo di posta elettronica, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli Associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera:

- modifiche e/o integrazioni dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri Associati, tuttavia ciascun Associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio resta in carica per la durata di un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte di una federazione aderente al CONI.

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo

esercizio. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente ove nominato; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Per le riunioni del Consiglio trovano applicazione le medesime disposizioni previste dallo Statuto per la tenuta delle riunioni dell'Assemblea degli Associati.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio, i componenti del Consiglio stesso possono nominare un tesoriere e delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, possono spettare la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Articolo 13

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio, e dura in carica tre anni.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio; presenta all'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Articolo 14

Qualora l'Assemblea degli Associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci (il "**Collegio**"), ovvero in forma monocratica, revisore legale dei conti (il "**Revisore**"), a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica per tre anni e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli Associati e possono essere rieletti; l'Assemblea degli Associati provvede anche alla nomina del Presidente.

Il Revisore dura in carica per tre anni, è nominato dall'Assemblea degli Associati e può essere rieletto.

Il Collegio ovvero il Revisore devono essere nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali dei conti.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa dell'Associazione; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme alla legge. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito libro. Si applicano alle riunioni del Collegio le medesime disposizioni previste dallo Statuto per le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio.

L'organo di controllo riferisce all'Assemblea degli Associati in occasione dell'approvazione del rendiconto, delle attività svolte.

Articolo 15

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa, nonché la relazione dell'organo di controllo.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 16

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Articolo 17

Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio o da almeno cinque associati.

Articolo 18

Per quanto non è espressamente contemplato o regolato nello Statuto, si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi tempo per tempo vigenti in materia di associazioni sportive.